



# Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)

**Modifica del 30 settembre 2016**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 2013<sup>1</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

*Art. 5, rubrica e cpv. 2 e 3*

Verifica della fattibilità, elaborazione dei concetti di programma

<sup>2</sup> Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità, per le proposte considerate realizzabili il FNS formula nel concetto di programma il mandato di ricerca sotto forma di quesiti e problematiche da elaborare scientificamente. Tiene conto dei seguenti elementi principali dell'eventuale programma:

- a. gli obiettivi e le priorità del programma;
- b. la durata delle ricerche legate al programma;
- c. la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari per le singole priorità;
- d. l'ambiente di ricerca nazionale e internazionale;
- e. i destinatari e l'utilità pratica.

<sup>3</sup> Per i temi di ricerca vicini all'economia il FNS garantisce la partecipazione della CTI all'allestimento dei concetti di programma.

*Art. 6 cpv. 1*

<sup>1</sup> La SEFRI chiede ai servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico di esaminare i concetti di programma in merito all'importanza e all'urgenza dei programmi per l'esecuzione di

<sup>1</sup> RS 420.11

compiti federali. A tal fine può chiedere un parere al Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI).

*Art. 7* Documentazione del bando di concorso e realizzazione dei programmi

<sup>1</sup> Il FNS prepara per ogni programma la documentazione del bando di concorso conformemente alla decisione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Esso designa per ogni programma un gruppo direttivo o istituisce un'altra struttura direttiva adeguata.

<sup>3</sup> Per ciascun programma la SEFRI designa persone all'interno dell'Amministrazione federale (osservatori federali), responsabili del flusso informativo e del trasferimento di sapere fra il programma e gli uffici coinvolti.

<sup>4</sup> Il DEFR approva la documentazione del bando di concorso. Può delegare questa competenza alla SEFRI. I servizi interessati dell'Amministrazione federale vengono consultati prima dell'approvazione.

<sup>5</sup> Il FNS pubblica il bando di concorso, valuta le proposte di progetto presentate e decide in merito ai progetti da realizzare nell'ambito dei programmi.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016

30 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr